

TAR Calabria, Sezione II Catanzaro - Sentenza 19/06/2006 n. 664
legge 109/94 Articoli 10 - Codici 10.3

La causa di esclusione prevista dall'art. 75, comma 1, lett. c), del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. (secondo cui, sono esclusi dalla gara i soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata "sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale") lascia un ampio margine di apprezzamento alle amministrazioni appaltanti, cui spetta di decidere in concreto quali imprese escludere dalle procedure di affidamento degli appalti, in conseguenza di fatti costituenti reato che siano da esse ritenute indici di affidabilità morale o professionale, giacché il concetto di immoralità professionale presuppone la realizzazione di un fatto di reato idoneo a manifestare una radicale e sicura contraddizione coi principi deontologici della professione (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 31 gennaio 2006, n. 349; Id. 1 marzo 2003, n. 1145; Id. 25 novembre 2002, n. 6482). L'indeterminatezza dei concetti di affidabilità morale e professionale a cui è legato l'effetto espulsivo comporta necessariamente l'esercizio, da parte della stazione appaltante, di un potere discrezionale di valutazione dei reati ascritti agli interessati. Ciò tanto più che, nell'ipotesi di sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., l'applicazione della pena non comporta necessariamente l'affermazione della responsabilità del reo. Ne consegue che non è sufficiente l'accertamento in capo al soggetto interessato di una condanna penale, giacché il dettato normativo richiede una concreta valutazione da parte dell'amministrazione rivolta alla verifica, attraverso un apprezzamento discrezionale che deve essere adeguatamente motivato, dell'incidenza della condanna sul vincolo fiduciario da instaurare attraverso il contratto con l'Amministrazione stessa, senza che tale apprezzamento possa ritenersi compiuto per implicito attraverso la semplice enunciazione delle fattispecie di reato alle quali si riferisce la condanna (Cons. Stato, Sez. V, n. 349/2006, sub 4).